

COPIA

Comune di Monzambano

Provincia di Mantova

C.A.P. 46040

(0376) 800502

C.F. 00159460203

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

cod.10854

N. 10
del 31.03.2017

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2017.

L'anno duemiladiciasette, il giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| Cognome e Nome | Carica | Presenti | Assenti |
|------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| CAPPA rag. Giorgio | PRESIDENTE | X | |
| FORONI Lorena | CONSIGLIERE ANZIANO | X | |
| RAJA Davide | CONSIGLIERE | X | |
| GOZZI Cesare | CONSIGLIERE | X | |
| TREMOLADA Raffaella | CONSIGLIERE | | X |
| PEDERIVA Mattia | CONSIGLIERE | X | |
| BANA Marina | CONSIGLIERE | X | |
| GUERRA Antonella | CONSIGLIERE | X | |
| VENTURELLI Giovanni | CONSIGLIERE | X | |
| BOMPIERI Angiolina | CONSIGLIERE | X | |
| RAMA Alberto | CONSIGLIERE | X | |
| STEFANONI Gabriele | CONSIGLIERE | | X |
| ZAMBONI di Salerano Giuseppe | CONSIGLIERE | X | |
| | | 11 | 2 |

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno, BOMPIERI Silvano, senza diritto di voto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BEDUSCHI avv. Elena la quale provvede alla stesura del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. CAPPA rag. Giorgio, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posta al N. 4 dell'ordine del giorno.

N. 10 DEL 31.03.2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Zamboni: "Faccio presente che sono state abolite le agevolazioni sulle fasce più deboli";

Sindaco: "È un'osservazione corretta, ma ricordo che sulla prima casa vi è già l'esenzione IMU e Tasi. Comunque non abbiamo aumentato su alcune fasce per non gravare troppo su alcune tipologie di contribuenti".

TERMINATA la discussione;

VISTI il D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria (IMU) ed il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n.214, che disciplinano l'IMU;

CONSIDERATO CHE la disciplina dell'Imposta Municipale Propria è contenuta, oltre che nel sopracitato Decreto Legge n.201/2011, nelle disposizioni del D.Lgs.n.504/1992, espressamente richiamate dal D.L.n.201/2011 e del D.Lgs. n.23/2011 in quanto compatibili;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1.1.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei Servizi Comunali;
- la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO CHE l'istituzione della IUC ha lasciato salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

PRESO ATTO CHE la Legge n.208 del 28 dicembre 2015 ha stabilito:

- la riduzione del 50% della base imponibile IMU, con l'art.1, comma 10, lettera b) inserendo la lettera 0a) che così recita: *«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»* (dichiarazione IMU);
- con l'art.1, comma 13 il ripristino, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del criterio contenuto nella Circolare n.9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;

- con l'art.1, comma 21 quanto segue: *"21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."*;
- la riduzione dell'imposta al 75% applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n.431;

RICORDATO CHE l'Imposta Municipale Propria non si applica:

- al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale, assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICORDATO inoltre che l'art. 9 bis del Decreto Legge n.47/2014, introdotto in fase di conversione nella Legge n.80/2014 ha disposto: *"(IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero).*

1. "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero(AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.... "

RILEVATO inoltre che l'art. 1 comma 707 lettera d) della Legge n.147/2013 ha sostituito integralmente il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, limitando l'applicazione della detrazione alle sole abitazioni principali censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9. L'importo della detrazione è pari ad Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;

RILEVATO, inoltre, che il già citato articolo 13 del D.L. 201/2011 prevede:

- al comma 6 che l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7 che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,2 punti percentuali;

RILEVATO, altresì, che l'art. 1 comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha stabilito che è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e che tale aliquota può essere aumentata sino a 0,3 punti percentuali;

PRESO ATTO che la legge n. 147 del 2013 prevede ai commi 640 e 677 che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

VISTO l'art.1, comma 26 della Legge n.208/2015, il quale ha stabilito: *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."* , così come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art.1, comma 42;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.04.2016 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016;

RITENUTO di confermare per l'anno 2017 le stesse aliquote e precisamente:

- Aliquota altri immobili: 8,1 per mille
- Aliquota abitazione principale (cat. catastali A/1, A/8 e A/9): 3,5 per mille

RITENUTO, altresì, di prevedere che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso;

ATTESO CHE il gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU), complessivamente stimato, derivante dall'applicazione delle predette aliquote, ammonta ad Euro 543.000,00 al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale anno 2017;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO infine l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 5, comma 11 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n.244 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30.12.2016), convertito nella Legge n.19/2017, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

RILEVATO CHE, a norma dell'articolo 13, comma 13 bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dalla Legge n.208/2015: *13-bis. "..... le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni*

nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.....; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

DATO ATTO che con Deliberazione G.C. n. 33 del 23.07.2014 è stato nominato il Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Entrate e del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la normativa soprarichiamata

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Bompieri A. e Rama), contrario n. 1 (Zamboni), legalmente espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di determinare per l'anno **2017**, le seguenti aliquote:

- Aliquota altri immobili: 8,1 per mille

- Aliquota abitazione principale (cat. catastali A/1, A/8 e A/9): 3,5 per mille

3) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

5) di dichiarare, con separata votazione e con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Bompieri A. e Rama), contrario n. 1 (Zamboni), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto delibera propedeutica al Bilancio di Previsione 2016, relativamente al quale verrà deliberata l'immediata eseguibilità.



COMUNE DI MONZAMBANO

Provincia di Mantova

Ufficio di Segreteria

C.A.P. 46040 – Piazza V. Emanuele III, 15 – P. IVA 00159460203

Telefono 0376/800502 Fax 0376/809348

Email segreteria@comune.monzambano.mn.it

PEC: comune.monzambano@pec.regione.lombardia.it

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI C.C. n. 10 del 31.03.2017

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE con oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) – ANNO 2017.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Visti gli atti d'ufficio in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica con i seguenti rilievi:

Monzambano, lì 24.03.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE
(F.to Magalini rag. Paola)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to CAPPA rag. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BEDUSCHI avv. Elena

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 672/2000, in data 31.03.2017;

E' pubblicata all'Albo Pretorio on-line, liberamente accessibile al pubblico, per n. 15 giorni consecutivi, in applicazione dell'art. 32, comma 1, L. n. 69 del 18.06.2009:

- il 26.04.2017 al N. _____ R.P.

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in applicazione del D. Lgs. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 gg dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BEDUSCHI avv. Elena

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 26.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
BEDUSCHI avv. Elena

